

Codice A1604B

D.D. 18 febbraio 2020, n. 61

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili - identificati dai codici SII107, SII108 e SII109 - ubicati nel Comune di Gattinara (VC), gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO N. DD-A16 61

DEL 18/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili – identificati dai codici SII107, SII108 e SII109 – ubicati nel Comune di Gattinara (VC), gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 5 ottobre 2018, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili – identificati dai codici *SII107*, *SII108* e *SII109* – ubicati nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 35 (*SII107* e *SII108*) e nella particella catastale n. 361 del foglio di mappa n. 32 (*SII109*), censiti al N.C.T. del Comune di Gattinara (VC) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (di seguito S.I.I. S.p.A.) al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il pozzo *SII107*, situato all'interno del campo sportivo in prossimità del vertice sud occidentale e profondo 124,00 metri dal locale piano-campagna, ha 4 tratti filtranti posti a profondità comprese tra -41,70 e -108,20 metri e una portata massima concessa di 16 l/s; il riempimento dell'intercapedine perforo-pozzo è costituito da ghiaietto con cementazione da -27,20 a -37,20 metri da piano-campagna, mentre la restante parte del foro è riempita da ghiaietto siliceo.

Il pozzo *SII108*, situato all'interno del campo sportivo sul vertice nord orientale e profondo 145,29 metri dal locale piano-campagna, ha 8 tratti filtranti a quote comprese tra -48,00 e -143,75 metri e una portata massima concessa di 20 l/s; il riempimento dell'intercapedine perforo-pozzo è costituito da ghiaietto con cementazione da -9,00 a -11,00 metri da piano-campagna.

Il pozzo *SII109*, situato in via Galileo Ferraris e profondo 145,00 metri dal locale piano-campagna, ha 6 tratti filtranti posti a quote comprese tra circa -58,00 e -126,00 metri e con una portata massima

concessa di 20 l/s; il riempimento dell'intercapedine perforo-pozzo è costituito da ghiaietto con cementazione da -20,00 a -30,00 metri da piano-campagna.

L'acqua sollevata dai pozzi viene trasferita alla vasca di miscelazione e di aerazione naturale; a valle del collettore in ingresso è installato un miscelatore statico con l'iniezione d'aria compressa necessaria all'ossidazione primaria mentre sul collettore in uscita dalla vasca di miscelazione è installato un miscelatore statico tangenziale per l'iniezione e la diffusione dell'ozono, il sistema opera sotto vuoto. L'acqua fluisce in una colonna di reazione/degassazione dove, al suo interno, si creano le condizioni per l'ossidazione del ferro, del manganese, della sostanza organica, della carica batterica, dell'idrogeno solforato. Successivamente l'acqua viene filtrata attraverso il materiale filtrante costituito da carbone attivo granulare e sabbia quarzifera posto in 2 filtri in parallelo a cui è demandato il compito di adsorbire gli ossidi ferrici, l'ossidrato di manganese e la sostanza organica destabilizzata oltre a odore, sapore e colore. Il controllo della carica batterica, eventualmente presente a valle dei filtri, e la sanitizzazione dell'acqua destinata alla distribuzione è invece affidato al biossido di cloro, dosato in funzione della portata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati, con nota in data 19 febbraio 2019, ha sottolineato che, anche a fronte della relazione integrativa inviata a seguito della video-ispezione sul pozzo *SIII07*, permangono dei dubbi, tra l'altro già espressi dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2, circa la posizione del primo filtro, che parrebbe posto tra acquifero superficiale e profondo e, pertanto, potenzialmente in grado di mettere in comunicazione i due acquiferi; benché, infatti, il filtro più superficiale sia collocato - secondo quanto dichiarato dal gestore - a profondità compatibili con il range di tolleranza previsto dal dispositivo regionale ($\pm 2,50$ metri), a quella profondità non si riscontra la presenza di un orizzonte argilloso di separazione tra il primo e il secondo acquifero.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur considerando adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. le proposte di definizione delle aree di salvaguardia presentate e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha sottolineato – relativamente al pozzo *SIII07* – che si tratta di una captazione vulnerabile, in quanto vetusta e caratterizzata da cementazione dell'intercapedine non ottimale e che le analisi sulle acque emunte hanno evidenziato la presenza di *Bario* e *Bromuri*, parametri inconsueti sui quali è necessaria un'indagine per stabilirne la provenienza e che potrebbero compromettere la potabilità delle acque captate.

All'interno delle aree di salvaguardia proposte sono stati individuati - come centri di pericolo - la rete fognaria, la viabilità comunale ed un'attività artigianale nei pressi del pozzo *SIII09*.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, le ulteriori precisazioni dell'Ente gestore in risposta alla segnalazione riguardante la presenza di *Bromati* e verificata la conformità chimico-microbiologiche delle acque emunte ed il loro andamento nel tempo, con nota in data 8 maggio 2019, ha ritenuto condivisibile la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte, sottolineando l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello *Water safety plan*, ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei pozzi stessi e contemplante le misure di protezione da adottare a carico dei centri di pericolo individuati nelle medesime aree.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Gattinara (VC) che non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del Territorio – competente alla materia relativa alla definizione delle aree di salvaguardia delle acque

destinate al consumo umano – valutata la documentazione trasmessa, con nota in data 5 giugno 2019 – ha verificato che nell’intorno delle due captazioni ubicate all’interno del campo sportivo (SII107 e SII108), la base del primo acquifero “attraversa” longitudinalmente in direzione circa Nord-Ovest/Sud-Est il campo di calcio ed è stata individuata a circa 210 metri s.l.m. (-46 metri circa dal piano-campagna) e, pertanto, il pozzo SII107 non risulta conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra sia al di sopra che al di sotto della base dell’acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 e andrebbe ricondizionato, occludendo il tratto filtrante più superficiale (tra -39,60 e -50,00 metri).

Nella medesima nota, il Settore, suggerisce all’ente gestore dell’acquedotto di effettuare il ricondizionamento del pozzo SII107 tenendo conto che, in relazione all’impossibilità di reperire fonti alternative in tempi brevi ed alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze, lo stesso potrà essere temporaneamente utilizzato previa adozione di tutte le misure di trattamento prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, d’intesa con il S.I.I. S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Gattinara (VC) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili di cui sopra. Nella medesima nota ha sottolineato che le analisi chimiche, al momento, non evidenziano un passaggio di inquinanti dalla falda superficiale a quelle profonde configurandosi una situazione di acquifero vulnerabile ma non vulnerato e la volontà dello stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2 e dell’Ente gestore di chiudere il pozzo SII107 e servire il Comune di Gattinara attraverso un collegamento acquedottistico dagli invasi dei torrenti Ostola e Ravasanella nel quadro della prossima pianificazione d’Ambito successivamente al 2023 (il Piano d’Ambito attualmente vigente scade il 31 dicembre 2023), in quanto tale intervento, non previsto, non trova ad oggi la necessaria copertura finanziaria dai proventi tariffari.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque*, preso atto della nota suddetta, ritiene al tempo stesso che, allo scopo di scongiurare ogni potenziale rischio di frammistione tra la falda superficiale e le falde profonde, sia opportuno che l’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 introduca nel prossimo Piano d’Ambito il ricondizionamento o la sostituzione o la dismissione del pozzo SII107 e quindi provveda a realizzare i conseguenti interventi non oltre due anni dall’approvazione del medesimo Piano.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo cronologico basato sulle linee isocrone - sono state calcolate per tutti e tre i pozzi attraverso il confronto di numerosi metodi di calcolo e tra questi è stato ritenuto più idoneo il metodo *WHAEM2000* considerando, per la simulazione modellistica, il volume d’acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 16 l/s dal pozzo SII107 e a 20 l/s dai pozzi SII108 e SII109 e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

Pozzi SII107 e SII108:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno ad entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi;

- zona di rispetto allargata, unica per tutti e due i pozzi, di forma bilobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di entrambi i pozzi.

Pozzo SII109:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SII107 – SII108 – SII109 – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornata) alla scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La presenza di aree destinate ad attività produttive e artigianali, di aree agricole, di aree di servizio, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'utilizzo dei tre pozzi è stato autorizzato provvisoriamente a favore del Comune di Gattinara dalla Provincia di Vercelli con la determinazione n. 265 del 16 ottobre 2002 e, successivamente, la stessa autorizzazione provvisoria è stata volturata a favore del S.I.I. S.p.A..

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto ristrette ed allargate delle aree di salvaguardia dei tre pozzi in esame, che risultano ascrivibili alla Classe 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa o moderatamente bassa; per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Come si evince dall'esame della documentazione presentata, negli areali interessati risulta essere prevalente la praticoltura e le coltivazioni vivaistiche di specie, in maggioranza, ad uso ornamentale.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Accertato che i tre pozzi potabili - identificati dai codici SII107, SII108 e SII109 - ubicati nel Comune di Gattinara (VC), gestiti dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, in data 24 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- la presenza di aree destinate ad attività produttive e artigianali, di aree agricole, di aree di servizio, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia medesime, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 265 del 16 ottobre 2002 con la quale Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Gattinara alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i tre pozzi - identificati dai codici *SIII07*, *SIII08* e *SIII09* - ubicati nel medesimo comune, autorizzazione provvisoria successivamente volturata a favore del S.I.I. S.p.A.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 20 febbraio 2019 – prot. n. 15151;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 8 maggio 2019 – prot. n. 00 24185;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 8 ottobre 2019 – prot. n. 1735, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di

concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

a. Le aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili – identificati dai codici *SIII07*, *SIII08* e *SIII09* – ubicati nel Comune di Gattinara (VC), gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nell'elaborato "*Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SIII07 - SIII08 - SIII09 – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornat alla scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 16 l/s dal pozzo *SIII07* e a 20 l/s dai pozzi *SIII08* e *SIII09* - portate derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

c. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del

bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristrette che allargate, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in *Cadmio* (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni sottoposti a salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di verde privato è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

d. L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 15/R del 2006 – dovrà provvedere, nel quadro del prossimo Piano d'Ambito successivamente al 2023 (il Piano attualmente vigente scade il 31 dicembre 2023), al ricondizionamento o alla sostituzione o alla dismissione del pozzo *SIII07* e a realizzare i conseguenti interventi non oltre due anni dall'approvazione del medesimo Piano d'Ambito.

e. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Gattinara (VC) – S.I.I. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- effettuare, se fattibile, il ricondizionamento del pozzo *SIII07* tenendo conto che, in relazione all'impossibilità di reperire fonti alternative in tempi brevi ed alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze servite, lo stesso potrà essere temporaneamente utilizzato previa adozione di tutte le misure di trattamento prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla

sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate.

f. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Gattinara – S.I.I. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Gattinara, affinché lo stesso provveda a:


- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- la presenza di aree destinate ad attività produttive e artigianali, di aree agricole, di aree di servizio, di reti viarie e collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Fto Paolo Mancin

Allegato



<p>PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA</p>					
<p>DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI SII107, SII108 e SII109</p>					
RIFERIMENTI: RD. 30/12/1923 n° 3267 e L.R. 09/08/1989 n° 45 RD. 11/12/1933 n° 1775 L. 5/1/1994 n° 36 L.R. 30/4/1996 n° 22 L.R. 13/4/1994 n° 5 Reg. R. 29/7/2003 n° 10/R e s.m.i. Reg. R. 11/12/2006 n° 15/R		Ubicazione: UTM Wgs84 SII 107: 451303E - 5051472N SII 108: 451377E - 5051569N SII 109: 451526E - 5052010N		COMUNE DI GATTINARA (VC)	
RICHIEDENTE: 					
ALLEGATO FUORI TESTO		Data: Settembre 2018		Revisione: 0	
I Professionisti: Dott. Giuseppe C. Guasco (O.R.G. Piemonte Sez. A N°570) Dott. Simone Fiussello (O.R.G. Piemonte Sez. B N°4)					
GeoStudioFG STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO FG Frasz. Cresto 68 - 10080 - San Colombano Belmonte (TO) - P.I. e C.F. 11060910012 Contatti: +393495745297 - Fax 0158970129 - geostudiofg@pec.it					
Il Direttore Generale:		Dott. Ing. Alessandro Iacopino			

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
 C.F./P. IVA 94005970028/01985420023
 PEC: siispa@legalmail.it

Numero Verde
800 283 120

www.siispa.it

Orientazione sistema assi cartesiani di riferimento (x: direzione flusso falda profonda indotto dal pompaggio)		DIMENSIONAMENTO AREE DI SALVAGUARDIA		
		SII107 SII107 - A: 53,0m SII107 - B: 71,9m SII107 - C: 79,7m SII107 - D: 71,9m SII107 - E: 128,9m SII107 - F: 149,3m SII107 - G: 128,9m	SII108 SII108 - A: 40,9m SII108 - B: 55,0m SII108 - C: 57,0m SII108 - D: 55,0m SII108 - E: 103,1m SII108 - F: 100,1m SII108 - G: 103,1m	SII109 SII109 - A: 46,4m SII109 - B: 51,4m SII109 - C: 57,5m SII109 - D: 51,4m SII109 - E: 75,1m SII109 - F: 88,9m SII109 - G: 104,8m SII109 - H: 88,9m

LEGENDA	
Ubicazione opera di captazione tramite pozzo SII107 Coordinate UTM-Wgs84: 32T 451303E 5051472N	Ubicazione opera di captazione tramite pozzo SII108 Coordinate UTM-Wgs84: 32T 451377E 5051569N
Ubicazione opera di captazione tramite pozzo SII109 Coordinate UTM-Wgs84: 32T 451526E 5052010N	Tematismi Zona Tutela Assoluta (Superficie= 942 m²) Zona di Rispetto Ristretta (Superficie= 31.286 m²) Zona di Rispetto Allargata (Superficie= 68.107 m²)
Limite tra i fogli catastali Punto di riferimento per un dimensionamento di massima delle aree di salvaguardia	

ELENCO PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE

FOGLIO N° 13, PARTICELLE:
 31, 32, 33, 34

FOGLIO N° 14, PARTICELLE:
 312, 317, 318

FOGLIO N° 32, PARTICELLE:
 50, 51, 52, 53, 55, 57, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 161, 170, 173, 175, 209, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 229, 230, 259, 260, 273, 276, 361, 369, 370, 390, 402, 403, 404

FOGLIO N° 35, PARTICELLE:
 4, 9, 11, 12, 14, 48, 50, 81, 82, 85, 88, 89, 94, 162, 168, 170, 171, 172, 173, 189, 190, 191, 203, 204, 225, 229, 230, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368

FOGLIO N° 86, PARTICELLE:
 1597, 1600, 1601, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1615, 1741, 1742, 1744, 1755, 1758, 1759, 1761, 1762, 1764, 1765, 1766, 1768, 1772, 1773, 1775, 1777, 1781, 1782, 1783, 1784, 1786, 1787, 1788, 1790, 1791, 1792, 1802, 1803, 1824, 1825, 2051, 2052, 2577, 2600, 2602, 2603, 2718, 2719, 2937, 2938, 2940, 3023, 6111, 6112, 6113, 6149, 6151, 6152, 6156, 6248, 6379, 6393, 6451, 6476, E